


Allegato G)

**Regione Umbria**

Giunta Regionale

**Strutture sanitarie e socio-sanitarie di  
assistenza territoriale extra-ospedaliera  
INDICAZIONI**

### **1. Tipologia di assistenza**

Per prestazioni residenziali e semiresidenziali si intendono il complesso integrato di interventi, procedure e attività sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio.

La prestazione non si configura come un singolo atto assistenziale, ma come il complesso di prestazioni di carattere sanitario, tutelare, assistenziale e alberghiero.

L'accesso a tali prestazioni deve intendersi regolato dai principi generali di universalità, equità ed appropriatezza. L'utente per il quale sia individuata la condizione di non autosufficienza e che non possa essere assistito a domicilio avrà quindi diritto di scegliere il luogo di cura nell'ambito delle diverse opzioni offerte dalle strutture accreditate.

Poiché il sistema prevede prestazioni a diversi livelli di intensità di cura, l'accesso alle stesse e la prosecuzione del trattamento avviene coerentemente con la verifica della appropriatezza della indicazione, sulla base di criteri oggettivi di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente.

I percorsi che portano a tali prestazioni possono prevedere la provenienza dell'utente dall'ospedale per acuti, da una struttura di post-acuzie o dal domicilio. Le prestazioni territoriali extra-ospedaliere non devono essere intese come l'esito finale di un percorso, ma come un nodo dinamico della rete di assistenza regionale.

### **2. Ambito di applicazione: autorizzazioni sanitarie**

Le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, ai fini del rilascio delle **autorizzazioni** sanitarie di cui all'articolo 117 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (*Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*), devono rispettare i **requisiti minimi** di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (*Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private*), nonché, in attuazione del comma 2, del medesimo art. 117, della l.r. 11/2015, devono rispettare i **requisiti aggiuntivi**, riferiti alle risorse (strutturali, tecnologiche, umane, organizzative) necessarie all'esercizio efficace e sicuro delle attività, di cui al presente regolamento.

Le modalità e i termini per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, sono definite dall'articolo 8-ter del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), nonché dal regolamento regionale 2 agosto 2017, n. 6 (*Disposizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)*).

Le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera possono, altresì, ai sensi dell'articolo 118 della l.r. 11/2015, richiedere l'accreditamento istituzionale, di cui all'articolo 8-quater del D.Lgs. 502/1992, qualora siano in possesso dei **requisiti ulteriori** di qualificazione, oltre a quelli minimi e aggiuntivi previsti per l'autorizzazione, di cui alle normative e agli atti regionali vigenti.

### **3. Indicazioni per il personale**

Per ciascuna tipologia di struttura sono indicati i requisiti aggiuntivi del personale da considerarsi sempre come standard essenziali da raggiungere, i quali possono essere migliorati/aumentati in considerazione delle esigenze degli ospiti e dell'offerta assistenziale.

Le funzioni di coordinamento non sono mai esplicitate nei requisiti aggiuntivi del personale, poiché sono implicite nella gestione della struttura e non conteggiate nell'attività di assistenza diretta.

Nelle schede riferite alle singole tipologie di strutture si fa sempre riferimento in modo generico alla figura dell'educatore, per la quale, fatte salve le norme transitorie nazionali e regionali, si intendono:

- educatore professionale socio-pedagogico, il quale opera nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi (art. 1 comma 594 L. 205/2017);
- educatore professionale socio-sanitario (art. 1 comma 596 L. 205/2017).

Qualora già contrattualizzate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono concorrere al raggiungimento dei minutaggi previsti per l'assistenza professionale anche altre figure quali: il musicoterapista, l'operatore di attività fisica adattata (AFA), e altre figure di educatori.

#### **4. Indicazioni per le strutture psichiatriche**

Si sottolinea l'importanza che l'inserimento del paziente venga effettuato in una struttura ubicata nel territorio di competenza del DSM, o comunque del territorio regionale, al fine di favorire la continuità terapeutica ed il coinvolgimento della rete familiare e sociale.

Il CSM segue, tramite un proprio operatore di riferimento (funzione di case manager), l'andamento degli interventi fino alla dimissione.

#### **5. Flessibilità e modularità nella presa in carico: organizzazione per nuclei.**

Le strutture devono essere articolate per nuclei, anche se di differente capacità ricettiva, diversamente aggregabili tra loro, in modo da adeguarsi alle diverse esigenze determinate dalla differente composizione degli ospiti e garantire inoltre una buona flessibilità nell'organizzazione interna e nelle modalità gestionali. Gli spazi abitativi avranno quindi gli stessi standard dimensionali mentre differenti saranno le loro logiche aggregative, il loro dimensionamento complessivo, i servizi erogati e gli standard di personale.

L'organizzazione per nuclei consente di accogliere anche nella stessa struttura gruppi di ospiti di differente composizione, senza peraltro determinare interferenze - data la relativa autonomia dei servizi di nucleo - e salvaguardando tutti gli aspetti di riservatezza personale. Nel contempo essa crea occasioni di socializzazione spontanea all'interno del nucleo, nelle relazioni tra nuclei e nei rapporti con i fruitori esterni. Oltre a garantire la migliore assistenza agli ospiti, anche sotto il profilo gestionale, l'organizzazione per nuclei modulari e dotati di servizi autonomi, appare essere la più idonea per un razionale impiego del personale e per la utilizzazione delle risorse.

Al fine di evitare il trasferimento del paziente ad ogni variazione sostanziale dei suoi bisogni assistenziali nel corso di un ricovero medio-lungo, il nucleo non può essere interpretato come una struttura rigida, ma come una unità organizzativa strutturata per fornire determinati livelli di assistenza nella quale è ragionevole che venga assistita anche una certa percentuale (10-20%) di pazienti appropriati per altri livelli, ma il cui numero ed intensità assistenziale sia tale da non mettere in crisi l'organizzazione interna del nucleo stesso.

(Linee guida del Ministero della Sanità n. 1 del gennaio 1994 "Indirizzi sugli aspetti organizzativi e gestionali delle Residenze Sanitarie Assistenziali") - (Mattone 12)

#### **6. Servizi di trasporto**

I servizi di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario di cui al RR 3/2017 sono a carico del SSR.

Le strutture semiresidenziali possono effettuare il servizio di trasporto tra la casa della persona e la struttura, nonché il servizio di accompagnamento per tutte le attività esterne previste nei programmi individuali; in tali casi i summenzionati servizi concorrono a determinare la retta.

L'organizzazione dei servizi di trasporto deve rispondere ad un modello organizzativo-amministrativo omogeneo nel territorio regionale, stabilito con deliberazione della Giunta Regionale.

## LAVORI PREPARATORI

***Regolamento regionale:***

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Coletto, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 23 marzo 2022, deliberazione n. 259;
- trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 24 marzo 2022, per il successivo iter;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 25 marzo 2022;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 7 aprile 2022, che ha espresso sullo stesso parere favorevole (Parere n. 22).

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

#### NOTE

##### Nota all'art. 1:

- La legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. al B.U.R. 13 aprile 2016, n. 17), 28 luglio 2016, n. 9 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 29 luglio 2016, n. 35), 17 agosto 2016, n. 10 (in S.O. al B.U.R. 19 agosto 2016, n. 39), 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 24 novembre 2017, n. 17 (in S.O. al B.U.R. 29 novembre 2017, n. 52), 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57), 16 novembre 2018, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 novembre 2018, n. 61), 27 dicembre 2018, n. 12 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 1 agosto 2019, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 5 agosto 2019, n. 39), 20 marzo 2020, n. 2 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20) e 8 marzo 2021, n. 3 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 10 marzo 2021, n. 16).  
Il testo dell'art. 117, comma 2 è il seguente:

«Art. 117  
Autorizzazioni sanitarie.

*Omissis.*

2. La Giunta regionale stabilisce con norme regolamentari, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, i requisiti aggiuntivi finalizzati a garantire la sicurezza delle strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni.

*Omissis.».*

##### Nota all'art. 2, comma 2:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, recante “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 1997, n. 42.  
Si riporta il testo dell'art. 4.

«4.  
Classificazione delle strutture.

1. Le regioni classificano le strutture in relazione alla tipologia delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza in:

- a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
- b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno.

2. Le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno possono essere distinte:

- a) in relazione alla destinazione funzionale: secondo le attività per l'acuzie e la post-acuzie;
- b) in relazione alla tipologia dell'istituto: aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione, aziende ospedaliere regionali, presidi ospedalieri della USL, policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ospedali militari.

3. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale possono essere distinte a seconda dell'entità e della tipologia delle prestazioni erogabili e delle dotazioni strumentale, tecnologica ed organizzativa possedute.

4. Le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, in riferimento all'attività a ciclo continuativo e/o diurno, possono essere distinte in tipologie connesse ai livelli di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale.».

##### Note all'art. 3:

- Il regolamento regionale 2 agosto 2017, n. 6, recante “Disposizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in

materia di Sanità e Servizi sociali)”, è pubblicato nel S.O. n. 2 al B.U.R. 9 agosto 2017, n. 33.

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, si veda la nota all’art. 2, comma 2.

Nota all’art. 4, comma 1:

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 18 marzo 2017, n. 65.

Note all’art. 5, commi 1, 4 e 5:

- Per il regolamento regionale 2 agosto 2017, n. 6, si vedano le note all’art. 3.  
Il testo degli artt. 6, 10 e 11 è il seguente:

«Art. 6

Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria.

1. Il legale rappresentante del soggetto pubblico o privato che intende esercitare attività sanitarie e socio-sanitarie, di cui all’articolo 1, comma 2, in possesso dell’autorizzazione comunale alla realizzazione, inoltra alla struttura regionale apposita domanda.
2. La domanda di cui al comma 1 contiene le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, concernenti in particolare:
  - a) le generalità del legale rappresentante e la dichiarazione antimafia prevista dalla normativa vigente;
  - b) le generalità ed i titoli del responsabile sanitario e la dichiarazione antimafia dello stesso come prevista dalla normativa vigente;
  - c) il possesso dell’autorizzazione comunale.
3. La domanda è corredata dall’attestazione, resa dall’azienda unità sanitaria locale competente per territorio, concernente il possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997.
4. La struttura regionale, verificata la regolarità della domanda e della documentazione, rilascia l’autorizzazione entro sessanta giorni dalla richiesta, dandone comunicazione al direttore regionale competente.
5. L’autorizzazione all’esercizio contiene:
  - a) i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica, ovvero la sede e la ragione sociale nel caso in cui lo stesso sia una persona giuridica;
  - b) la tipologia delle prestazioni autorizzate;
  - c) il nome e i titoli posseduti dal responsabile sanitario.
6. L’autorizzazione all’esercizio è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito istituzionale regionale.
7. In caso di diniego dell’autorizzazione all’esercizio o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente, lo stesso può chiedere il riesame dell’istanza ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 502/1992.

Art. 10

Vigilanza.

1. La struttura regionale effettua la vigilanza sulle strutture e attività sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, e di cui all’articolo 2, comma 3, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
2. La struttura regionale, anche su proposta dell’azienda unità sanitaria locale, può disporre verifiche ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, al fine del buon andamento delle attività.

Art. 11

Sospensione, revoca e decadenza.

1. In caso di gravi o reiterate inadempienze ovvero di carenze dei requisiti, la struttura regionale procede alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie, per le strutture di cui all’articolo 1, comma 2, o al divieto di prosecuzione dell’attività, per le strutture di cui all’articolo 1, comma 3, e di cui all’articolo 2, comma 3.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 non comportino situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, la struttura regionale intima al legale rappresentante di adeguare la struttura alla normativa vigente e alle disposizioni del presente regolamento e di eliminare le difformità riscontrate, assegnando a tal fine un termine massimo di sessanta giorni. Qualora il legale rappresentante non provveda nel termine assegnato, la struttura regionale dispone la sospensione dell’attività per un periodo massimo di novanta giorni.
3. L’attività sospesa ai sensi del comma 2 può essere nuovamente esercitata previo accertamento

della intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate, solo dopo l'adozione di provvedimento regionale di presa d'atto del ripristino delle condizioni di legge. In caso contrario, la struttura regionale procede alla revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, o al divieto di prosecuzione dell'attività di cui all'articolo 1, comma 3, e di cui all'articolo 2, comma 3.

4. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

- a) estinzione della persona giuridica autorizzata;
- b) rinuncia del soggetto autorizzato;
- c) provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- d) accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore ad un anno.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42), è stato modificato con: legge 12 novembre 2011, n. 183 (in S.O. alla G.U. 14 novembre 2011, n. 265), decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (in G.U. 15 febbraio 2002, n. 39), decreto Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (in S.O. alla G.U. 13 febbraio 2003, n. 36), legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in S.O. alla G.U. 20 gennaio 2003, n. 15), decreto Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 (in G.U. 17 giugno 2003, n. 138), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), decreto Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (in G.U. 28 aprile 2005, n. 97), decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in S.O. alla G.U. 16 maggio 2005, n. 112), decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (in S.O. alla G.U. 10 gennaio 2011, n. 6), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 8 gennaio 2014, n. 5), decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (in G.U. 4 settembre 2018, n. 205), legge 12 aprile 2019, n. 31 (in G.U. 18 aprile 2019, n. 92), decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in S.O. alla G.U. 19 maggio 2020, n. 128), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. alla G.U. 18 luglio 2020, n. 180), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228), decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (in G.U. 28 ottobre 2020, n. 269, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (in S.O. alla G.U. 24 dicembre 2020, n. 319) e decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181).
- Si riporta il testo degli artt. 46 e 47:

#### «Articolo 46

##### Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestare nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

#### Articolo 47

##### Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

#### Note all'art. 6, commi 1 e 4:

- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 dicembre 1992, n. 305), è stato modificato ed integrato con: decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (in G.U. 15 dicembre 1993, n. 293), decreto legge 30 maggio 1994, n. 325 (in G.U. 1 giugno 1994, n. 126), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 (in G.U. 28 luglio 1994, n. 175), decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 (in G.U. 29 agosto 1994, n. 201), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590 (in G.U. 26 ottobre 1994, n. 251), legge 23 dicembre 1994, n. 724 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 1994, n. 304), legge 28 dicembre 1995, n. 549 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 1995, n. 302), decreto legge 18 novembre 1996, n. 853 (in G.U. 19 novembre 1996, n. 271), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4 (in G.U. 18 gennaio 1997, n. 14), decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (in S.O. alla G.U. 23 dicembre 1997, n. 298), legge 30 novembre 1998, n. 419 (in G.U. 7 dicembre 1998, n. 286), decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 1999, n. 165), decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (in S.O. alla G.U. 12 gennaio 2000, n. 8), decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168 (in G.U. 22 giugno 2000, n. 144), decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 (in S.O. alla G.U. 12 settembre 2000, n. 213), decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213 (in G.U. 8 giugno 2001, n. 131), legge 6 marzo 2001, n. 52 (in G.U. 15 marzo 2001, n. 62), decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (in G.U. 19 settembre 2001, n. 218), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (in G.U. 17 novembre 2001, n. 268), decreto legge 7 febbraio 2002, n. 8 (in G.U. 11 febbraio 2002, n. 35), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56 (in G.U. 11 aprile 2002, n. 85), legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2002, n. 305), decreto legge 23 aprile 2003, n. 89 (in G.U. 24 aprile 2003, n. 95), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141 (in G.U. 23 giugno 2003, n. 143), decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (in G.U. 31 marzo 2004, n. 76), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 (in G.U. 29 maggio 2004, n. 125), decreto legge 27 maggio 2005, n. 87 (in G.U. 30 maggio 2005, n. 124), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149 (in G.U. 29 luglio 2005, n. 175), legge 1 febbraio 2006, n. 43 (in G.U. 17 febbraio 2006, n. 40), decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in S.O. alla G.U. 2 maggio 2006, n. 100), decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 (in G.U. 18 maggio 2006, n. 114), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (in G.U. 17 luglio 2006, n. 164), decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 4 luglio 2006, n. 153), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2006, n. 186), decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (in G.U. 31 dicembre 2007, n. 302), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (in S.O. alla G.U. 29 febbraio 2008, n. 51), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (in G.U. 4 novembre 2009, n. 257), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (in S.O. alla G.U. 8 maggio 2010, n. 106), legge 4 novembre 2010, n. 183 (in S.O. alla G.U. 9 novembre 2010, n. 262), decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (in S.O. alla G.U. 6 luglio 2012, n. 156), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2012, n. 189), decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (in G.U. 13 settembre 2012, n. 214), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (in S.O. alla G.U. 10 novembre 2012, n. 263), decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. alla G.U. 18 agosto 2014, n. 190), legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300), decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (in G.U. 2 maggio 2019, n. 101), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (in G.U. 1° luglio 2019, n. 152),



decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52 (in G.U. 12 giugno 2019, n. 136), decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26 ottobre 2019, n. 252), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24 dicembre 2019, n. 301), decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2020, n. 203), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. alla G.U. 13 ottobre 2020, n. 253), legge 30 dicembre 2020, n. 178 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2020, n. 322) e decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181).

Si riporta il testo dell'art. 8 ter:

«Art. 8-ter

(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture  
e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari.

3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

4. L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonché i relativi requisiti minimi.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni determinano:

- a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;
- b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.»

- Per il regolamento regionale 2 agosto 2017, n. 6, si vedano le note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 11, commi 1, 2 e 3 del regolamento regionale 2 agosto 2017, n. 6, si vedano le note all'art. 5, commi 1, 4 e 5.
- Per il testo degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 5, commi 1, 4 e 5.

Note all'art. 7:

- Per il regolamento regionale 2 agosto 2017, n. 6, si vedano le note all'art. 3.
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, si veda la nota all'art. 4, comma 1.